



COMUNE DI PAVIA

OGGETTO: QUALITA' DELL'ARIA - MISURE PER IL MIGLIORAMENTO - DISPOSIZIONI INERENTI ALLE LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI PIU' INQUINANTI IN RELAZIONE ANCHE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

IL SINDACO

Visti:

- l'art. 50, comma 4 del Dlgs 18/08/2000 n.267;
- la direttiva comunitaria 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 – “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;
- la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n.24 recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”;

Richiamate:

- le dd.G.R. 11/09/2013 n.593 e 02/08/2018 n.449 con cui è stato approvato il Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria (PRIA) e il suo aggiornamento;
- la d.G.R. 28/09/2020, n.3606 con cui sono state approvate le nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da COVID-19;
- l'Ordinanza 08/01/2021, n.675 della Regione Lombardia relativa alle ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ordinanza emanata ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;
- l'Ordinanza Sindacale n.96569/2020 del 13/11/2020 avente ad oggetto: Ordinanza ai sensi dell'art.50 comma 4 del Dlgs 267/2000 relativa alla sospensione dell'applicazione delle misure di limitazione temporanee della mobilità privata, previste in particolari condizioni di qualità dell'aria, in relazione alla situazione emergenziale in atto per epidemia COVID-19;

Dato atto:

- del permanere della situazione emergenziale dovuta alla diffusione della pandemia da COVID-19 e dei connessi impatti sanitari e socio-economici che hanno determinato le disposizioni sulle limitazioni della circolazione disposte dalla Giunta Regionale con la citata deliberazione n. 3606 del 28/09/2020 e considerati gli effetti di natura sanitaria che potrebbero derivare dall'applicazione delle nuove limitazioni in relazione ai divieti di spostamento individuale secondo diverse articolazioni e alle disposizioni che individuano la capacità massima di trasporto dei mezzi pubblici per garantire gli obiettivi sanitari di distanziamento interpersonale;

U
COMUNE DI PAVIA
Comune di Pavia
Protocollo N. 0025027/2021 del 05/03/2021



- della complessiva riduzione degli autoveicoli a causa delle limitazioni agli spostamenti individuali disposte a livello nazionale per contrastare la diffusione della pandemia;
- delle misure di distanziamento sociale e di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da COVID-19;
- che, in attuazione degli indicati obiettivi sanitari di distanziamento sociale, le misure previste per il settore del trasporto pubblico regionale e locale prevedono riduzioni del coefficiente massimo di riempimento dei mezzi e altre misure volte a regolare i c.d. "picchi" di utilizzo del trasporto pubblico collettivo;
- che, per prevenire e contenere l'infezione da COVID-19 deve essere considerata l'esigenza di non limitare le opportunità di mobilità individuale in questa fase di persistenza di alto rischio di diffusione del contagio e che, pertanto, è necessario modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione, anche prevedendo ulteriori disposizioni concernenti la circolazione dei veicoli più inquinanti, a tutela della salute pubblica sul territorio regionale;
- occorre evidenziare come con deliberazione n. 3606 del 28/09/2020 sono state programmate misure in relazione alle finalità di miglioramento della qualità dell'aria con decorrenza dall'11 gennaio 2021 tenendo conto altresì che, con l'Ordinanza 08/01/2021, n.675, la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, sarà applicabile dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

ORDINA

IN PRIMO LUOGO

Il rispetto delle misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare sotto riportate:

A) Misure strutturali permanenti relative alla circolazione veicolare:

A1) autoveicoli (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:

- non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 benzina o diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 benzina o diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 3 diesel");

A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) a due tempi

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano:

- in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
- nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1.



A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)

Le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo di tali veicoli si applicano in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i veicoli:

- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 0 diesel");
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 1 diesel");
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 2 diesel");

B) Ambito di applicazione

Le limitazioni si applicano:

- relativamente agli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 benzina e diesel, Euro 2 diesel nei Comuni appartenenti alle Fasce 1 e 2, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente agli autoveicoli Euro 3 diesel nelle aree urbane dei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2, come definite dalla d.G.R. n. 2578/14;
- relativamente ai motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 a tutto il territorio regionale;
- relativamente ai motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1 nei Comuni appartenenti alla Fascia 1;
- relativamente agli autobus di categoria M3 adibiti a TPL a tutto il territorio regionale.

Il fermo della circolazione dei veicoli si applica, ai sensi dell'art.13, comma 3, della l.r. 24/06, all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con l'esclusione:

b1) delle autostrade;

b2) delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con DGR 7/19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti, comprese le varianti stradali alle stesse entrate in esercizio nel frattempo;

b3) dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti b1) e b2), gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona oggetto del presente ambito di applicazione.

C) Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di



riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;

- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) -- fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas;

** Nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l'emissione di polveri che l'emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2022, per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km (campo V.5 carta circolazione).

D) Deroghe dalle limitazioni alla circolazione

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nell'Allegato 2 del presente provvedimento;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.



ORDINA

IN SECONDO LUOGO

Che siano rispettate le seguenti disposizioni inerenti all'individuazione delle soglie chilometriche assegnabili con il servizio MoVe-In:

1. INDIVIDUAZIONE DELLE SOGLIE ANNUALI DI CHILOMETRI-BONUS E RELATIVO AMBITO DI APPLICAZIONE

Le soglie di chilometri, percorribili annualmente e assegnati con la deroga chilometrica prevista con l'adesione al servizio MoVe-In, sono determinate per ogni categoria e classe emissiva di veicolo limitato sulla base di studi specifici, fondati sull'Inventario regionale delle emissioni (INEMAR) e sui dati di percorrenza medi regionali forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La soglia dei chilometri può essere rideterminata annualmente in ragione delle previsioni di risparmio emissivo e degli scenari di limitazione valutati dal PRIA. Ulteriori chilometri potranno essere stabiliti dalla Giunta Regionale per i veicoli già oggetto di previgenti deroghe alle limitazioni della circolazione.

Percorrenze annuali massime consentite

nelle aree con limitazioni della circolazione Ambito di applicazione Cat .M1, M2

(km/anno) Cat. N1, N2

(km/anno) Cat. M3, N3

(km/anno)

BENZINA EURO 0 Area 1 e 2 1000 2000 2000

GASOLIO EURO 0 Area 1 e 2 1000 2000 2000

BENZINA EURO 1 Area 1 e 2 2000 4000 4000

GASOLIO EURO 1 Area 1 e 2 2000 4000 4000

GASOLIO EURO 2 Area 1 e 2 4000 6000 6000

GASOLIO EURO 3* Area 1 e 2 7000 9000 9000

GASOLIO EURO 4** Area 1 10000

(max 5000 nel periodo dal 1 ottobre a 31 marzo) 12000

(max 6000 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo) 12000

(max 6000 nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo)

* Per i veicoli di classe Euro 3 a gasolio (diesel) valgono le seguenti disposizioni:

- per adesioni al servizio MoVe-In già in corso o effettuate entro il 30 settembre 2020 compreso, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi al fine del rispetto della soglia chilometrica avviene solo all'interno dell'Area 1;
- per i rinnovi delle adesioni effettuati entro il 10 gennaio 2021, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi avviene solo all'interno dell'Area 1;
- per i rinnovi delle adesioni effettuati tra l'11 gennaio e il 30 settembre 2021, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi avviene nelle Aree 1 e 2, ma viene attribuito un contributo aggiuntivo dovuto all'estensione del monitoraggio delle percorrenze anche sull'Area 2 valutato in 1500 km;
- per le nuove adesioni effettuate a partire dal 1° ottobre 2020, il monitoraggio annuale dei chilometri percorsi avviene nell'Area 1 fino al 10 gennaio 2021 e nelle Aree 1 e 2 a partire dal 11 gennaio 2021.



****** Per i veicoli di classe Euro 4 a gasolio (diesel) le soglie chilometriche sono state individuate sulla base degli scenari emissivi (8000 per i veicoli M1 e M2 e 10000 per i veicoli N1, N2, N3 e M3) e dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in atto; il contributo aggiuntivo dovuto all'emergenza sanitaria da COVID-19 è stato determinato in 2.000 km/anno in ragione degli impatti sulla mobilità pubblica e privata per il rispetto delle regole di distanziamento sociale. Nel periodo dal 1 ottobre a 31 marzo è necessario rispettare il limite massimo pari al 50% dei chilometri assegnati annualmente. Tali soglie individuate valgono per le adesioni effettuate entro il 30 settembre 2021. Successivamente i valori saranno rivalutati in base all'andamento delle adesioni, al numero di chilometri effettivamente percorsi dai veicoli aderenti e alla situazione sanitaria legata all'epidemia da COVID-19. L'adesione al servizio MoVe-In dei veicoli Euro 4 diesel comporta di fatto l'estensione delle limitazioni permanenti a tutto l'anno di adesione e non solo al semestre invernale, per consentire il monitoraggio delle percorrenze in modo continuativo in relazione al rispetto delle soglie annuali assegnate.

Le categorie richiamate corrispondono a quelle individuate dall'art.47 del D. Lgs. n.285/92 - Codice della Strada – e in particolare:

- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

Area 2: tutta la zona A definita in d.G.R. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.

2. INDIVIDUAZIONE DEI CHILOMETRI AGGIUNTIVI RELATIVI A PARAMETRI DI ECOGUIDA

Il progetto MoVe-In prevede la possibilità di premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo chilometri aggiuntivi nei seguenti casi:

- Percorrenza su strade extraurbane
- Percorrenza su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h
- Stile di guida ecologico su strade urbane

L'assegnazione di chilometri aggiuntivi si fonda sulle seguenti considerazioni:

- percorrere chilometri in aree extraurbane produce impatti emissivi minori in relazione anche alla presenza di un minor numero di persone esposte rispetto ai potenziali impatti generati in area urbana;

- mantenere una velocità in autostrada all'interno del range individuato consente di minimizzare le emissioni dei veicoli;

- uno stile di guida ecologico che elimina le brusche accelerazioni consente di contenere i picchi emissivi. ➤ 0,2 Km di ecobonus ogni chilometro percorso su strade extraurbane

➤ 0,2 Km di ecobonus ogni chilometro percorso su autostrade con velocità compresa tra 70 Km/h e 110 Km/h

➤ 0,1 Km di ecobonus ogni chilometro percorso su strade urbane con uno stile di guida ecologico (ecoguida)



Per tali ragioni per ogni chilometro percorso nelle Aree 1 e 2 - che viene sottratto al quantitativo totale assegnato - è possibile aggiungere una frazione di chilometro aggiuntivo da poter percorrere, quantificato come segue:

L'individuazione delle tratte extraurbane e delle autostrade, ricadenti all'interno delle Aree A1 e A2, è individuata sulla base della cartografia specifica messa a disposizione da Regione ai fornitori dei servizi telematici TSP per la calibrazione dei dati trasmessi dalle black box.

Il parametro di ecoguida nelle tratte urbane si basa invece sul mantenimento di uno stile di guida che non registri accelerazioni superiori a 2 m/s^2 per ogni chilometro percorso in strada urbana, individuato sulla base di studi specifici.

3. DISPOSIZIONI INERENTI AI VEICOLI EURO 1 BENZINA ED EURO 4 DIESEL APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEGLI OPERATORI DEL COMMERCIO AMBULANTE IN CASO DI ADESIONE AL SERVIZIO MOVE-IN

1. Premesse e ambito di applicazione

Il presente paragrafo introduce disposizioni specifiche per i veicoli adibiti al trasporto di merci di classe emissiva Euro 1 benzina e Euro 4 diesel appartenenti alla categoria degli operatori del commercio ambulante che intendono aderire al servizio MoVe-In regionale, in attuazione delle deliberazioni regionali n. 2055 del 31 luglio 2019 e del presente provvedimento.

Per operatore del commercio ambulante si intende il soggetto titolare di autorizzazioni per il commercio su area pubblica.

Il presente paragrafo si applica solo per le adesioni avvenute sulla piattaforma dedicata entro il 28 febbraio 2021 e conclude i suoi effetti entro i tre anni successivi, alla data del 27 febbraio 2024.

2. Servizi aggiuntivi all'interno della deroga MoVe-In e requisiti necessari

I servizi aggiuntivi all'interno della deroga chilometrica specifica per i servizi MoVe-In prevista per gli operatori del commercio ambulante consistono:

2.1. nella possibilità di percorrere la somma dei chilometri concessi annualmente (soglia chilometrica annuale in base alla classe emissiva del veicolo) nell'arco del triennio;

2.2. nella possibilità di utilizzare il veicolo anche durante le limitazioni temporanee durante gli episodi di accumulo degli inquinanti nel triennio, con scadenza al 27 febbraio 2024;

Per poter usufruire dei servizi aggiuntivi all'interno della deroga specifica MoVe-In di cui sopra è necessario:

- Essere titolare di autorizzazioni per il commercio su area pubblica e in possesso di attestazione annuale in corso di validità o, in alternativa, di richiesta di rilascio dell'attestazione per l'anno in corso.
- Essere in possesso di un veicolo di categoria N (veicolo adibito al trasporto di merci ai sensi dell'art. 47 del Codice della Strada) soggetto alle limitazioni della circolazione di classe emissiva Euro 1 benzina o Euro 4 diesel;
- Avere effettuato l'adesione sulla piattaforma telematica www.movein.regione.lombardia.it al servizio MoVe-In regionale entro la data del 28 febbraio 2021;
- Avere dichiarato di aderire ai servizi aggiuntivi MoVe-In per un periodo continuativo di tre anni.

ORDINA

IN TERZO LUOGO



Che siano rispettate le misure strutturali temporanee sotto riportate:

1° Livello:

In caso di superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 micro/grammi per mc per 4 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di Lunedì e Giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure di 1° Livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):

Le misure temporanee omogenee di 1° livello sono:

1. Limitazione all'utilizzo delle autovetture di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30;
2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
6. Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto; sono sempre consentite le seguenti modalità di distribuzione delle sostanze sopra richiamate: iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione, anche con l'utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento; tali disposizioni saranno riportate nel Bollettino Nitrati emesso da Regione Lombardia in collaborazione con ERSAF (<https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-territorio/nitrati/bollettini-nitrati/archiviobollettino-nitrati>);
7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami. Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:
9. Estensione delle limitazioni per tutti i veicoli di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30;
10. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017.

In riferimento alle misure 1 e 9, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico, sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas), alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;



- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92; • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario; - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
 - veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

In caso di attivazione delle misure 1 e 9 non si applica l'esclusione per i veicoli alimentati a gasolio e dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, prevista per le limitazioni permanenti di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, in ragione della necessità di ridurre le emissioni non solo di polveri primarie ma anche di ossidi di azoto che concorrono alla formazione di particolato secondario che, in particolare, caratterizza gli episodi acuti di inquinamento atmosferico regolamentati dal presente allegato.

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nella dGR 3102 del 5 maggio 2020 e nell'allegato 3 del presente provvedimento;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica; • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con emissioni inferiori o uguali a 3 stelle;
- Divieto assoluto di combustioni all'aperto (residui vegetali, falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.);
- Introduzione del limite a 19° C (con tolleranza di 2° C) negli edifici;
- Divieto di spandimento dei reflui zootecnici salvo iniezione e interrimento immediato.



2° Livello:

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 50 micro/grammi per mc. per 10 giorni consecutivi, sulla base della verifica effettuata da ARPA Lombardia nelle giornate di Lunedì e Giovedì (giornate di controllo) sui dieci giorni antecedenti, entreranno in vigore le seguenti misure definitive di 2° Livello, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì):

- Estensione delle limitazioni a tutti i veicoli (inclusi i veicoli commerciali) di Classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30.
- Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa inferiori o uguali a 4 stelle.
- Nelle limitazioni sono compresi anche i veicoli dotati di dispositivo antiparticolato.

ORDINA ALTRESÌ

1. **Di stabilire** che il presente provvedimento sostituisce integralmente le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 362/2020 del 03/01/2020, come modificata dall'Ordinanza Sindacale n.96569/2020 del 13/11/2020.
2. **Di precisare** che la sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quale gli scioperi del trasporto Pubblico Locale.
3. **di pubblicare** il presente decreto all'Albo *on line*, sulla *Home Page* del sito istituzionale del Comune di Pavia

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza per i dovuti adempimenti di competenza in relazione al rispetto e all'osservanza del presente provvedimento:

- a) Al Prefetto
- b) Al Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- c) Al Questore di Pavia
- d) Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- e) Settore 8 – Polizia Locale e Protezione civile per quanto di competenza;
- f) Settore 6 – Lavori pubblici, Manutenzioni, Espropri, Mobilità per quanto di competenza;

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è esperibile, in alternativa:

- a) ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 02/07/2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Per informazioni possono essere contattati i seguenti numeri telefonici del Comune di Pavia.

Polizia Locale 0382/5451

Ufficio URP : 0382 399501 – 399513

Sito del Comune di Pavia www.comune.pv.it



Il Sindaco
~~Mario Fabrizio Fracassi~~